



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

OGGETTO:	gara per l'affidamento del servizio di ricezione e recupero dei rifiuti ingombranti (codice CER 200307), mediante piattaforma elettronica "Traspare", per il periodo di 24 mesi.
-----------------	---



Il Responsabile Unico del Procedimento

arch. Arturo Cerreto





Sommario

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 DURATA E OPZIONI.....	3
ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO.....	4
ART. 4 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.....	6
ART. 5 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO.....	6
ART. 6 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.....	7
ART. 7 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E ONERI DELL'APPALTATORE.....	7
ART. 8 REQUISITI DEGLI IMPIANTI E CONDIZIONI TECNICHE DI FERMO IMPIANTO.....	11
ART. 9 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E PAGAMENTI.....	13
ART. 10 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.....	15
ART. 11 SPESE INERENTI L'APPALTO.....	16
ART. 12 REVISIONE E ADEGUAMENTO DEI PREZZI - MODIFICHE DEL CONTRATTO.....	17
ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	18
ART. 14 SICUREZZA SUL LAVORO E D.U.V.R.I.....	20
ART. 15 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	21
ART. 16 VIGILANZA E CONTROLLO.....	21
ART. 17 CESSIONE E SUBAPPALTO.....	21
ART. 18 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.....	22
ART. 19 PENALITÀ.....	22
ART. 20 SEDI E RECAPITI.....	24
ART. 21 RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO.....	24
ART. 22 CONTROVERSIE.....	24
ART. 23 NORMATIVA ANTICORRUZIONE.....	25
ART. 24 PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE ED ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTA- TE.....	25
ART. 25 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA.....	26
ART. 26 OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE.....	27
ART. 27 NORME DI SALVAGUARDIA.....	27
ART. 28 TUTELA DELLA PRIVACY.....	28



ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio (prestazione principale unica) di trattamento, escluso trasporto, finalizzato al riciclaggio/recupero e/o recupero/stoccaggio (Allegato C - parte Quarta del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii. da R1 a R13), dei CER provenienti dalla raccolta differenziata, così classificabili ai sensi dell'Allegato D - parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. :

CER	DESCRIZIONE
20.03.07	Rifiuti ingombranti

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti sul territorio comunale di Maddaloni prevede la raccolta su richiesta, mediante numero verde, dei rifiuti ed interessa sia le utenze domestiche che quelle non domestiche. Le utenze domestiche possono, inoltre, conferire gli ingombranti presso il Centro di Conferimento Rifiuti comunale di via R. Viviani.

ART. 2 - DURATA E OPZIONI

Il contratto avrà la durata di ventiquattro mesi dalla data di registrazione del contratto, (o dalla consegna del servizio effettuata in via d'urgenza, se anteriore).

A tutela della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore, il Committente avverte che la competenza in materia di gestione dei rifiuti è stata trasferita dai Comuni ad altro soggetto giuridico A.T.O. (L.R. Campania N. 14/2016). In particolare, nel caso in cui, per sopraggiunte disposizioni normative, in tutto o in parte, dovessero subentrare nel servizio soggetti operanti su scala sovracomunale, si applicheranno le norme ivi previste, in mancanza il contratto in essere dovrà intendersi automaticamente risolto senza che l'Appaltatore possa vantare pretesa alcuna nei confronti dell'Ente (art. 40 comma 1 ultimo periodo L.R. Campania N. 14/2016).

Si precisa che è fatta salva la possibilità per il Comune, ai sensi dell'Art. 17 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 di esigere l'inizio della esecuzione del servizio oggetto di appalto antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di particolari ragioni di urgenza o del verificarsi delle condizioni ivi indicate.

Alla sua scadenza, il contratto potrà essere prorogato ai medesimi patti e condizioni e prezzi, nelle more del perfezionamento della nuova procedura d'appalto preordinata a individuare il nuovo appaltatore. Pertanto, la Ditta aggiudicataria dovrà garantirne l'espletamento del servizio fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante ai sensi dell'art. 124 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023.

E' vietato il rinnovo tacito.

Si precisa altresì che l'operatore economico aggiudicatario resta obbligato al "c.d. quinto d'obbligo" o "estensione contrattuale", ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.



OPZIONI

Il Comune di Maddaloni si riserva e l'appaltatore si obbliga espressamente ad accettare - nel corso della durata del Contratto:

- la facoltà di richiedere all'aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 120 comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
- di richiedere all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, di prorogare la durata del Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi patti, prezzi e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli;
- la facoltà, di cui all'articolo 120, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, di acquistare servizi supplementari che si sono resi necessari e non inclusi nell'appalto iniziale per un importo pari al 50 % (cinquanta per cento) del contratto, da esercitarsi nei termini di legge, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023.
- la facoltà di apportare modifiche contrattuali in conformità e secondo le prescrizioni di cui all'art. 120, comma 3 del D. Lgs n. 36/2023.

L'appaltatore è obbligato alla continuazione del servizio a seguito dell'esercizio del diritto di Opzione, pena l'applicazione di penali. In tal caso l'appaltatore è obbligato alla consegna della garanzia definitiva integrativa nella misura e secondo l'importo dell'opzione, pena l'escussione della garanzia definitiva originaria e l'applicazione di penali.

In caso di esercizio delle opzioni ex art.1331 c.c. ed art. 120, D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., e delle altre facoltà richiamate nel presente articolo, l'Appaltatore titolare dell'impianto sarà tenuto ad assoggettarsi ai medesimi patti e condizioni e prezzi contrattuali della presente procedura.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.

L'importo presunto dell'affidamento per ventiquattro mesi, per il cod. CER 20.03.07, è stimato pari ad **€ 305.794,68**, comprensivi dei costi per la sicurezza, del costo del personale e dell'IVA, come da schema riepilogativo seguente:

Tipologie rifiuti	Quantità Kg stimate per 24 mesi	Prezzo €/kg.	Costo complessivo per 24 mesi	Iva 10%	Totale costo con IVA
ingombranti CER 20.03.07	2.347.784,00	0,115	€ 269.995,16	€ 26.999,52	€ 296.994,68
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso =			€ 8.000,00	€ 800,00	€ 8.800,00
Importo della gara =			€ 277.995,16	Totale importo + IVA=	€ 305.794,68

Il seguente schema esemplifica l'offerta di ribasso percentuale sul prezzo a base di gara di **€ 269.995,16**, oltre ad €



8.000,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed all'IVA al 10%, che si ribalta sui costi €/kg.

SCHEMA OFFERTA				
Tipo Rifiuto da conferire	Quantità presunte 24 mesi kg.	Costo presunto a base di gara (escluso sicurezza)	Prezzo a base di gara €/kg.	Ribasso percentuale sul prezzo a base di gara di 0,115 €/kg.
Ingombranti CER 20.03.07	2.347.784,00	€ 269.995,16	0,115	 %

I rischi di natura interferenziale sono esclusivamente a carico dell'impianto.

L'importo sopra indicato è calcolato sulla base del servizio stimato e preventivato che potrà subire delle variazioni in più o meno secondo la produzione dei rifiuti.

Le quantità stimate possono essere suscettibili di incremento o di riduzione, senza che ciò comporti variazioni del prezzo e/o pretese da parte dell'aggiudicatario.

Data la natura dell'appalto, provenienti da raccolta differenziata, **non sono previsti e non sono corrisposti** costi di separazione/selezione e del pari **non sono previsti e non sono corrisposti** costi di trattamento specifici della frazione estranee. In caso di presenza di eventuali frazioni estranee di RSU provenienti da raccolta differenziata, l'appaltatore è obbligato al trattamento di queste ultime e per le quali sarà corrisposto lo stesso prezzo €/kg. di aggiudicazione della frazione di rifiuti oggetto di appalto, senza alcun compenso aggiuntivo.

La stazione appaltante si avvale della facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D.Lgs n. 36/2023, " Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. ".

ART. 4 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto è esperito, mediante una procedura aperta sulla piattaforma Traspare, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, mentre il ribasso percentuale, sui costi posti a base di gara, deve essere formulato mediante sconto percentuale unico in ribasso rispetto all'unità di misura €/kg. espresso in cifra e lettera (es. 5,25 % - cinquevirgolaventicinque %), (il ribasso con non più di due cifre decimali oltre la virgola), che si applicherà in modo unico sul codice CER, in conformità al prescelto criterio del prezzo più basso a misura, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

Sarà pagato all'appaltatore esclusivamente il servizio effettivamente prestato, applicando il prezzo di aggiudicazione, moltiplicato per il quantitativo di rifiuti conferito a trattamento.

I concorrenti devono indicare in sede di offerta i propri costi della manodopera (*espressi in euro per singola tonnellata*) e gli oneri aziendali (*espressi in euro per singola tonnellata*) concernenti l'adempimento delle disposizioni in ma-



teria di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 91 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023, ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali, indeterminate, condizionate, pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base d'appalto. Nel caso vi siano offerte uguali si procederà in via immediata al sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. n. 827 del 1924.

Il prezzo complessivo risultante dallo sconto percentuale indicato nell'offerta economica s'intende comprensivo di qualsiasi onere gravante sull'appalto da rendere, eccetto l'I.V.A.

In caso di discordanza fra lo sconto percentuale unico indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 72 comma 2 del R.D. n. 827 del 1924 e ss.mm.ii.. Gli oneri di sicurezza sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

I rischi di natura interferenziale non sussistono e pertanto i relativi oneri sono pari a zero.

Si precisa che l'appalto non sarà affidato a società che abbiano in corso controversie giudiziarie e/o vertenze con il Comune di Maddaloni.

ART. 5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Aggiudicatario la conoscenza di tutte le norme generali e particolari, di tutte le condizioni che lo regolano e di tutte le circostanze che possono influire sul giudizio dell'Aggiudicatario circa la convenienza di assumere l'appalto sulla base del ribasso offerto, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi attività di pubblico interesse, sottoposta alla normativa di cui all'art. 177 co 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. In quanto servizio pubblico essenziale non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentati e idoneamente giustificati. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

ART. 7 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E ONERI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio in questione nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia.

Specifiche Tecniche: I rifiuti, identificati mediante il Codice Europeo Rifiuti, oggetto di appalto, saranno trasportati, per conto e a spese del Comune, con qualsiasi tipologia di automezzo idoneo allo scopo debitamente autorizzato della ditta affidataria del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, e conferiti all'impianto proposto in sede di gara, autorizzato ai sensi della vigente normativa di settore ad attività di trattamento finalizzato a recupero dei rifiuti oggetto di gara.

L'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese, con propri mezzi e personale, con a carico l'onere della pesatura



e di qualsivoglia onere/o prestazione necessaria ad eseguire il servizio.

A carico dell'appaltatore si intendono i seguenti oneri:

- oneri assicurativi, previdenziali, contributivi in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa;
- polizza R.C.T./RCO;
- osservanza di tutte le norme antinfortunistiche e rispetto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- spese contrattuali;
- forniture e servizi di cui all'appalto;

È obbligo dell'appaltatore provvedere, successivamente alla stipula del contratto:

- 1) provvedere per il CER oggetto di affidamento ad avviare al riciclaggio/recupero e/o recupero/stoccaggio. In adempimento a tali obblighi, lo stesso è tenuto ad effettuare gratuitamente, almeno un'analisi merceologica per ogni singolo CER ed a fornire entro il secondo mese, certificazione provante l'effettivo avvio a recupero;
- 2) Comunicazione nominativo del Responsabile Tecnico del Contratto sempre reperibile, con la funzione di interlocutore verso il RUP, coadiuvato da assistenti in grado di intervenire prontamente sull'operatività del servizio svolto;
- 3) presentazione dell'attestazione/certificazione di verifica periodica pesa (bollatura metrica) con esito positivo o conforme, rilasciata dalla CCIAA o laboratori accreditati dalla CCIAA, in corso di validità, e conformemente al D.M. 28 marzo 2000 n. 182 e ss.mm.ii. - D.M. n. 93/2017 e ss.mm.ii. - ed alla normativa vigente in materia;

È obbligo dell'appaltatore, in corso di esecuzione dell'Appalto, provvedere alla trasmissione dei seguenti Report:

Mensilmente

- nel caso d'impianto di recupero/stoccaggio (cod. recupero R13), la rendicontazione mensile dei viaggi effettuati, riportante almeno il quantitativo di rifiuto conferito, l'impianto di destinazione, gli estremi dei documenti utilizzati per il trasporto dei rifiuti conferiti, l'indicazione dei mezzi utilizzati con relative targhe. E' fatta salva la possibilità per il DEC di richiedere la trasmissione, qualora non allegati alle copie attestanti l'avvenuto conferimento consegnate al Comune/produttore da parte del soggetto affidatario del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, delle copie dei cartellini di pesa di ogni conferimento, ove risultino anche la data e l'ora delle pesate;
- nel caso di impianto per riciclaggio/recupero (cod. recupero R3) il quantitativo di rifiuto riciclato e/o recuperato.

Si elenca di seguito il nominativo del soggetto gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio comunale, che trasporterà, i rifiuti oggetto di appalto:

1) "Velia Ambiente S.r.l." con Sede Legale alla Via Tora n°14 - 84121 Salerno (SA) - pec: veliaambiente@pec.it;

L'impianto deve assicurare il seguente orario di apertura con possibilità di conferimento (con espresso avvertimento che in mancanza si applicheranno le penali di cui al presente C.S.A.):

- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 4.00 alle ore 18.00, ivi compreso i giorni festivi e pre-festivi infrasettimanali, festa patronale (25 aprile, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre e 6 gennaio);
- il Sabato dalle ore 04.00 alle ore 14.00, ivi compreso i giorni festivi.

L'impianto è obbligato all'accettazione dei conferimenti 6 giorni su 7, in considerazione all'attuale organizzazione del servizio che prevede la raccolta anche in modalità di riassetto pomeridiano.



L'aggiudicatario è edotto e consapevole, che dall'inizio dell'esecuzione del presente appalto, provvederà ad organizzare i propri flussi giornalieri di rifiuti in entrata ed uscita, come prescritto dalle autorizzazioni regionali di gestione dell'impianto, tenendo in debita considerazione i possibili conferimenti giornalieri del Comune di Maddaloni.

Qualsiasi modifica di carattere straordinario e momentaneo dell'orario di apertura dell'impianto dovrà essere comunicata tempestivamente mediante pec sia al Comune di Maddaloni sia al gestore del servizio di raccolta, con almeno 12 ore di anticipo, fatti salvo gli obblighi dell'appaltatore di cui al successivo art. 8.

Nel caso di limitazioni nel conferimento, l'impianto deve garantire priorità e continuità a favore del Comune di Maddaloni e del soggetto gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, con espresso avvertimento che in mancanza si applicheranno le penali di cui all'art. 19 C.S.A.

Il conferimento di ogni carico sarà accompagnato da idonei documenti per il trasporto rifiuti come previsti dalla vigente normativa, firmati dal personale dell'Ente per conto del Comune di Maddaloni in qualità di produttore del rifiuto, dal trasportatore e controfirmati, all'atto del conferimento, dall'impianto di destinazione.

Come già d'obbligo resta in capo al soggetto affidatario del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani consegnare al Comune/produttore la copia attestante l'avvenuto conferimento, con allegato scontrino di pesa; resta salva la facoltà, qualora ciò non accadesse, del Comune/produttore di fare richiesta in tal senso all'impianto di destinazione che si obbliga a trasmettere copia entro e non oltre 24 ore dalla richiesta.

Il conferimento all'impianto comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

La pesa dell'impianto deve essere sottoposta a bollatura metrica, in corso di validità, con esito positivo o conforme, rilasciata dalla CCIAA o laboratori accreditati dalla CCIAA, e conformemente al D.M. D.M. 28 marzo 2000 n. 182 e ss.mm.ii. - D.M. n. 93/2017 e ss.mm.ii. - ed alla normativa vigente in materia. La Stazione appaltante si riserva di richiedere la documentazione relativa all'impianto di pesatura ed alla taratura periodica dello stesso, nonché di disporre verifiche ed ispezioni, anche per il tramite dei competenti organi istituzionali.

I rifiuti saranno trasportati a cura e spese del Comune, tramite la ditta affidataria del servizio d'igiene urbana, esclusivamente per tale impianto che sarà l'unico ove verranno conferiti i rifiuti. In tal caso l'impianto deve essere autorizzato al riciclaggio/recupero (R3) e/o recupero/stoccaggio (R13) di tutti i CER oggetto del presente appalto.

Non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quelli indicati in sede di offerta, salvo motivi di forza maggiore.

La sostituzione dell'impianto deve essere autorizzata dall'Ente appaltante e non deve comportare oneri aggiuntivi. Il venire meno, nel corso dell'appalto, delle necessarie autorizzazioni riguardanti gli impianti offerti comporta la risoluzione del contratto d'appalto con l'onere per l'appaltatore del risarcimento del danno.

L'Amministrazione si riserva di effettuare, in ogni tempo, durante la durata del contratto, ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dall'impresa.

L'aggiudicataria è consapevole che in caso di inottemperanza al presente articolo, si applicheranno le penali di cui all'art. 19 C.S.A..

ART. 8 - REQUISITI DEI PARTECIPANTI, DEGLI IMPIANTI E CONDIZIONI TECNICHE DI FERMO IMPIANTO



Saranno invitate a presentare preventivo i soggetti che possiedano i seguenti requisiti:

- a) impianto con autorizzazione regionale al riciclaggio/recupero (cod. R3) e/o recupero/stoccaggio (cod. R13) delle tipologie di rifiuti, oggetto di gara;
- b) iscrizione nella categoria 8 dell'Albo dei Gestori Nazionale Ambientali della Regione Campania (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi), purché abbiano disponibilità d'impianti di cui ai codici R3 ed R13.

L'impianto di cui ai codici R3 e/o R13 deve essere localizzato nella Regione Campania e la categoria individuata, secondo il sistema di classificazione unitario dell'oggetto degli appalti (CPV), è codice 90513000-6 (Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi).

Tutti i rifiuti saranno conferiti agli impianti autorizzati di riciclaggio/recupero e/o recupero/stoccaggio, e dotati di pese omologate.

Il Prestatore è tenuto ad assicurare la continuità e la perfetta esecuzione dei servizi affidati, in conformità alla normativa vigente.

L'impianto deve essere in possesso delle autorizzazioni previste e rilasciate ai sensi della vigente normativa ambientale, per il trattamento, escluso trasporto, per i rifiuti di cui ai CER sopra specificati, per una capacità ricettiva autorizzata impiantistica stoccabile e movimentabile, oggetto di appalto con utilizzo dei metodi, delle tecnologie e delle misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori ed odori;

La pesa dell'impianto deve essere sottoposta a bollatura metrica, in corso di validità, con esito positivo o conforme, rilasciata dalla CCIAA o laboratori accreditati dalla CCIAA, e conformemente al D.M. 28 marzo 2000 n. 182 e ss.mm.ii. - D.M. n. 93/2017 e ss.mm.ii. - ed alla normativa vigente in materia. La Stazione appaltante si riserva di richiedere la documentazione relativa all'impianto di pesatura ed alla taratura periodica dello stesso, nonché di disporre verifiche ed ispezioni, anche per il tramite dei competenti organi istituzionali.

Non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quelli indicati in sede di offerta, salvo motivi di forza maggiore, comunicati, motivati ed autorizzati.

La sostituzione dell'impianto, in ogni caso deve essere autorizzata dall'Ente appaltante e non deve comportare oneri aggiuntivi. Il venire meno, nel corso dell'appalto, delle necessarie autorizzazioni riguardanti gli impianti offerti comporta la risoluzione di diritto del contratto d'appalto con l'onere per l'appaltatore del risarcimento del danno.

L'appaltatore dovrà comunicare immediatamente eventuali provvedimenti di sospensione, modifica o revoca delle autorizzazioni degli impianti di riciclaggio/recupero e/o recupero/stoccaggio, utilizzati per l'espletamento del servizio.

Se per qualsiasi motivo e ragione (tecniche-logistico-impiantistiche e/o eventi straordinari e/o provvedimenti coercitivi da parte di Enti e Organi competenti preposti all'autorizzazione, al controllo e alla vigilanza ambientale, di polizia, ecc.) fosse impossibile conferire i rifiuti a causa della sospensione delle attività dell'impianto-offerta, l'appaltatore dovrà tempestivamente inviare una comunicazione via p.e.c. ed avviso telefonico al Comune, unitamente al gestore



del servizio di raccolta, con la descrizione precisa del motivo e origine della causa di fermo, le tempistiche previste di riapertura dell'attività, la sede dell'impianto alternativo ove conferire, allegando documentazione relativa all'accaduto, restando a carico dell'appaltatore ogni eventuale onere ulteriore rispetto a quelli previsti nel Contratto di Appalto sottoscritto.

In tal caso, l'appaltatore è obbligato a mettere a disposizione un impianto alternativo o di riserva, autorizzato e abilitato alle attività riciclaggio/recupero e/o recupero/stoccaggio (Allegato C parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006 da R1 a R13), per i C.E.R. di cui all'oggetto, con idonea capacità autorizzata stoccabile e movimentabile, eventualmente di titolarità propria o di terzi, fermo restando il possesso dei requisiti generali e morali di cui agli artt 94, 95, 96 e 97 del codice, e dei requisiti di idoneità professionale.

La temporanea impossibilità a conferire i rifiuti presso impianti autorizzati, in ogni caso, non dovrà compromettere lo svolgimento del servizio: a tal fine l'appaltatore, dovrà provvedere a proprie cura e spese allo stoccaggio provvisorio in attesa del conferimento finale, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Analogamente, anche l'impianto di riserva, localizzato in Regione Campania, dovrà assicurare un orario di apertura e dovrà garantire le medesime prestazioni indicate nei punti precedenti del presente C.S.A. e negli atti di gara.

Nessun costo a carico dell'Ente è previsto in caso di impianto alternativo e/o di riserva.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune.

I rapporti economici intercorrono esclusivamente tra l'appaltatore e l'impianto alternativo, con obbligo a carico dell'Ente del pagamento esclusivamente a favore dell'appaltatore, il quale rilascerà quietanza dell'avvenuto versamento all'impianto alternativo ed all'Ente.

Nell'eventualità che l'Appaltatore non consente al Comune di conferire i rifiuti in un altro impianto alternativo di riserva autorizzato e abilitato alle attività di riciclaggio/recupero e/o recupero/stoccaggio, dei codici di cui all'oggetto, eventualmente di titolarità propria o di terzi, oppure si trovi nella condizione di sospensione o perdita dell'autorizzazione e dell'abilitazione per la tipologia e/o per la quantità dei rifiuti in oggetto per il proprio impianto-offerta nel corso dell'appalto, il Comune procederà alla risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. (rappresentando tale inadempimento clausola risolutiva espressa) con incameramento della garanzia definitiva di cui all'art. 117 D. Lgs. n. 36/2023 ed attivazione esecuzione in danno dell'appaltatore dei maggiori costi sostenuti presso il nuovo impianto di conferimento, fatta salva ogni eventuale richiesta di risarcimento danni, senza che nulla sia più dovuto all'appaltatore se non il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti.

Il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi attività di pubblico interesse, sottoposta alla normativa di cui all'art. 177 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il servizio oggetto dell'appalto in quanto servizio pubblico essenziale non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere comunicati, documentati e idoneamente giustificati.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge n.146/1990 e ss.mm.ii. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Non sono considerati causa di forza maggiore, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore qua-



li, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive mediante propri tecnici presso l'impianto/gli impianti dell'Appaltatore, finalizzate al controllo delle attività oggetto dell'appalto al fine di adempiere agli obblighi imposti nella fase esecutiva dal D. Lgs. n. 36/2023.

L'inadempimento al presente articolo costituisce grave inadempimento ai fini dell'applicazione delle penali e clausola risolutiva espressa con conseguente risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.

ART. 9 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E PAGAMENTI

Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, la Ditta aggiudicatrice avrà diritto all'importo a misura del servizio (espresso in €/Kg.) che sarà pari al prezzo a base d'asta, decurtato il ribasso offerto in sede di gara.

A cadenza mensile, l'Appaltatore emetterà fattura, sulla base delle quantità mensili di rifiuti conferiti dalla Stazione appaltante e pervenute all'impianto, quantità rilevabili dai documenti utilizzati per il trasporto dei rifiuti oggetto di appalto e dagli allegati scontrini di pesa di cui all'art. 7 del presente CSA.

Nella fattura stessa saranno indicati i dati caratterizzanti ciascun conferimento (data, ora, estremi documento, totale conferito, ecc.)

I pagamenti relativi al presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o la Società Poste Italiane ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13/08/2010, n. 136. L'Appaltatore si impegna a comunicare al committente, Comune di Maddaloni, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Dato il particolare oggetto, servizio di trattamento rifiuti, ed i particolari adempimenti da effettuare ai fini della verifica della prestazione, i pagamenti ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, in Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2012, n. 267, saranno posticipati tramite bonifico bancario o postale su conto dedicato (L. n.136/10 e ss.mm.ii.), a **trenta** (30) giorni dalla:

- i. ricezione della fattura elettronica dell'appaltatore all'ufficio dell'Ente ;
- ii. all'acquisizione del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell'appaltatore regolare;
- iii. all'accertamento da parte del Responsabile del Servizio, della prestazione effettuata (Certificato di Regolare Esecuzione - come meglio specificato di seguito), in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

La presentazione di fatture non conformi a quanto innanzi saranno rigettate, i termini di pagamento saranno interrotti ed inizieranno nuovamente a decorrere a seguito del rinvio della fattura conforme.

Pertanto all'emissione di ogni fattura, sarà verificata la regolarità contributiva con il D.U.R.C. dell'appaltatore di cui alla Legge n. 266/2002 richiesto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della Legge n. 2/2009 e della legge 98/13 e la insussistenza di debiti ex art.48 bis D.P.R. 602/73 e D.M. 40/08.

Tutte le fasi del servizio saranno sottoposte a controlli da parte dell'Ente.



Nel caso in cui si ravvisino difetti, carenze o anomalie nell'espletamento del servizio, l'appaltatore sarà invitato ad apportare tutte le modifiche ed i correttivi che saranno ritenuti necessari e dovrà segnalare i provvedimenti adottati. Eventuali ritardi o mancate effettuazioni delle operazioni correttive richieste comporteranno l'applicazione di apposita penale.

L'appaltatore è obbligato alla presentazione del report di cui all'art. 7 del C.S.A., la cui struttura sarà comunicata al Responsabile del Servizio.

Tale documentazione sarà oggetto di verifica per l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, rilasciato dal Responsabile del Servizio.

Eventuali difformità riscontrate nel report con le verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio dovranno essere tempestivamente sanate dall'appaltatore, pena la mancata emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso, se la documentazione sarà stata trasmessa con sollecitudine e in conformità a quanto richiesto.

Non appena ricevuto il Certificato di Regolare Esecuzione del Contratto, rilasciato dal Responsabile del Procedimento, l'Appaltatore dovrà firmarlo per accettazione e restituirlo mediante posta elettronica certificata. Ad avvenuta acquisizione del predetto certificato controfirmato e conformemente ad esso, si provvederà all'adozione del dispositivo di liquidazione.

Nel caso di mancata ottemperanza dell'Appaltatore ai propri obblighi, fermo restando l'applicazione delle penali, l'Ente può procedere:

- a) alla formale contestazione, chiedendo l'adempimento entro ventiquattro ore;
- b) a ordinare, qualora l'Appaltatore, ricevuta la contestazione, non adempia, l'esecuzione d'ufficio delle attività necessarie per assicurare il regolare andamento dell'appalto;
- c) a rivalersi sullo stesso per le spese sostenute e per i danni subiti, con recupero delle somme mediante trattate sul primo rateo di pagamento in scadenza e su quelli successivi fino alla completa estinzione del credito;
- d) a escutere la garanzia definitiva.

Sono fatte salve le azioni legali esperibili dal Comune per l'eventuale risarcimento dei maggiori danni.

ART. 10 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Ai fini dell'applicazione del Protocollo di Legalità, questa Amministrazione, oltre all'osservanza del CODICE ANTIMAFIA, Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (in Suppl. Ordinario n. 214 alla Gazz. Uff., 28 settembre, n. 226), del D.Lgs. n. 36/2023, nonché delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 3 del 27/02/2007 e ss.mm.ii. sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi contenuti nel protocollo di legalità stipulato con la Prefettura di Caserta.

La Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario, si obbligano a quanto di seguito indicato:

A) OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE:

- 1) Assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, di verificare l'iscrizione nella White List della Prefettura di appartenenza;



- 2) assume l'obbligo di procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto;
- 3) si riserva la facoltà di non stipulare il contratto, ovvero, se il contratto sia già stipulato, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si avverte che tale clausola di gradimento sarà inserita nel contratto di appalto.

B) OBBLIGHI PER L'APPALTATORE:

L'Appaltatore dovrà impegnarsi ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010, e ss.mm.ii., di cui al D.L. n.187/2010.

In particolare:

1. di impegnarsi ad accendere un conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e a comunicare gli estremi identificativi dello stesso, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni dall'accensione oppure
2. di impegnarsi a comunicare gli estremi identificativi di un conto corrente bancario/postale già esistente entro sette giorni dalla prima utilizzazione dello stesso in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

Inoltre, dovrà dichiarare:

- a. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura di Caserta;
- b. di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indurre l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
- c. di impegnarsi a segnalare alla Prefettura-UTG l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui sopra e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;
- d. di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovve-



- ro, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;
- e. di impegnarsi durante l'esecuzione dei servizi alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale e di essere a conoscenza che in caso di grave e reiterato inadempimento si procederà alla risoluzione immediata ed automatica del contratto;

ART. 11- SPESE INERENTI L'APPALTO

Il contratto verrà stipulato su piattaforma digitale Traspare.

Sono parte integrante del contratto, il capitolato speciale, l'offerta economica, la garanzia fideiussoria nonché ogni altro documento espressamente richiamato dai documenti di gara.

Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa e nessuna esclusa, le spese, le imposte, le tasse ed ogni altro onere relativo alla stipulazione e alla registrazione del contratto, incluso le spese ed oneri di pesatura.

ART. 12 - REVISIONE E ADEGUAMENTO DEI PREZZI - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Data la natura del servizio oggetto del presente appalto, la stazione appaltante riconosce la revisione periodica dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023.

Fermo restando quanto prescritto dall'art. 60 D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di proporre relativamente all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, a proprio insindacabile giudizio, l'ampliamento dell'oggetto del contratto, sulla base delle seguenti clausole chiare, precise e inequivocabili, determinando portata, natura e condizioni.

Tali modifiche riguardano esclusivamente l'ampliamento temporaneo ed occasionale del contratto, senza alterarne la natura, che resta il medesimo servizio di riciclaggio/recupero e/o recupero/stoccaggio già aggiudicato, inteso nel senso di : (i) sopravvenienza temporanea di nuovi rifiuti non previsti nella presente gara, ed individuati, previa caratterizzazione, - ed a seguito di segnalazioni ARPAC, autorità istituzionali o altri, - abbandonati ad opera di ignoti sul suolo pubblico comunale, relativamente ai quali sussiste obbligo per l'Ente di provvedere in modo urgente ed indefettibile al ripristino dello stato dei luoghi e all'immediato ed urgente conferimento; (ii) impossibilità di conferimento temporaneo di rifiuti già appaltati per mancata messa a disposizione dell'impianto alternativo nel caso di fermo impianto (inadempimento art. 8 CSA da parte di qualsiasi contraente del Comune); (iii) ipotesi eccezionali e temporanee di urgente necessità di conferimento di rifiuti (inadempimento art. 3 CSA da parte di qualsiasi contraente del Comune); (iv) in tutti i casi in cui l'Ente ha necessità ed urgenza di conferire temporaneamente rifiuti, per evitare un concreto e serio pericolo alla salute pubblica.

A tal fine devono sussistere tutte le condizioni di seguito indicate:

- possesso dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi della vigente normativa di legge per la gestione di impianti per operazioni di trattamento/recupero/Smaltimento dei rifiuti per il/i CER individuato/i;
- necessità ed urgenza di provvedere alla tempestiva rimozione ed all'immediato e contestuale conferimento



del rifiuto/i al fine della tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità;

- c. previa caratterizzazione dei rifiuti da parte di laboratorio autorizzato secondo le vigenti disposizioni di legge, salvo la caratterizzazione a vista ove possibile;
- d. l'importo del nuovo affidamento/i è compreso nell'importo del contratto, che unitamente agli importi già contabilizzati rappresentano in ogni caso limite inderogabile;
- e. l'importo di aggiudicazione espresso in €/t sarà oggetto di concordamento tra le parti, ed in ogni caso pari al prezzo locale di mercato decurtato il ribasso offerto in sede di gara;
- f. iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali, qualora il CER rinvenuto non rientri tra quelli autorizzati all'attuale gestore del servizio di raccolta trasporto conferimento, e che necessità quindi l'affidamento anche del citato servizio, in ogni caso da concordare ai sensi della precedente lettera e);
- g. le specifiche tecniche sono quelle previste dal presente capitolato, in quanto compatibili;
- h. trovano applicazione tutte le condizioni ed obblighi previsti dagli atti della presente gara, che si intendono integralmente trascritti e riportati;
- i. fermo restando il possesso dei requisiti generali e morali di cui agli artt 94 e 95 del codice, e dei requisiti di idoneità professionale, autocertificati mediante la presentazione del DGUE.

L'applicazione del presente articolo avviene con comunicazione mediante P.E.C., ed in caso di urgenza per vie brevi.

L'appaltatore è obbligato all'ampliamento dell'oggetto del contratto di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e all'accettazione del conferimento entro 24 ore, con espresso avvertimento che in caso di inadempimento, salvo la risoluzione di diritto del contratto, si applicheranno le relative penali.

Dei citati rifiuti conferiti devono riportare nel campo annotazioni del F.I.R. la seguente dicitura: *art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023* ed art. 12 C.S.A..

L'inadempimento al presente articolo costituisce grave inadempimento ai fini dell'applicazione delle penali e clausola risolutiva espressa con conseguente risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante P.E.C., oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 122 del Codice degli Appalti senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a. attuazione della L.R. Campania del 26 maggio 2016, n. 14, nel qual caso, viene risolto il contratto senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune;
- b. mancato rispetto delle clausole previste dal protocollo di legalità;
- c. scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
- d. frode nell'esecuzione del servizio;
- e. per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;
- f. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g. sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore per oltre 48 ore, eccetto che



per cause di provata forza maggiore, comunicate e motivate;

- h. per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere dell'A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- i. subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- j. non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo;
- k. nel caso in cui ci siano ripetute difformità fra il quantitativo di rifiuto, dichiarato dall'appaltatore nei F.I.R., e quanto accertato dal Comune con la propria pesa;
- l. per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
- m. qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolo entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
- n. qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale;
- o. mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- p. per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Codice Civile;
- q. esaurimento dell'importo di aggiudicazione della gara;
- r. nei casi previsti dal codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 36/2023;
- s. in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente;

In caso di risoluzione del contratto, all'impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali.

In caso di risoluzione del contratto l'Ente può provvedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore per i maggiori costi sostenuti per garantire la continuità del servizio, fatta salva ogni eventuale richiesta di risarcimento danni, senza che nulla sia più dovuto all'appaltatore se non il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti.

Sia l'Amministrazione Comunale sia l'impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'impresa, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Ai sensi dell'art. 1373 comma 2 del codice civile, in presenza di giustificati motivi oggettivi, il Comune ha facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione scritta all'altra parte, da inviarsi a mezzo pec o fax o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un (1) mese prima dello scioglimento del rapporto contrattuale, e senza previsione di corrispettivi o indennità.

La risoluzione del contratto sarà pronunciata dall'Ente appaltante e comporterà l'incameramento della cauzione de-



finitiva.

Il Comune dopo aver intimato per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a uno o più degli obblighi contrattuali, escluso quanto previsto alla lettera a), trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto.

L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine di 15 giorni il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Costituisce risoluzione di diritto del contratto, senza necessità di preventiva comunicazione, il verificarsi delle clausole risolutive espresse previste dal presente C.S.A..

ART. 14 - SICUREZZA SUL LAVORO E D.U.V.R.I.

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. n. 81/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Per la definizione di interferenza si rinvia alla determinazione n.3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che la definisce come un "contatto rischioso" tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Per il presente appalto non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice che va comunque esaminato all'interno del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).

Non sono prescritti nella redazione del D.U.V.R.I. i contatti tra l'impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli), in quanto non sussistenti nel caso specifico, dove la Ditta appaltatrice andrà a svolgere il solo servizio di recupero/trattamento, e non anche il servizio di raccolta e trasporto.

Nel presente appalto non viene individuata nessuna interferenza, in quanto la raccolta/trasporto/conferimento dei rifiuti avviene lungo le strade cittadine da parte del gestore, già titolare di D.U.V.R.I.

Nessun contatto rischioso sussiste tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore.

Le misure per evitare o ridurre i rischi interferenti sono riconducibili ad azioni organizzative e procedurali che non danno luogo a costi per la sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli propri dell'appaltatore. I costi per la sicurezza risultano pari a zero, restando immutati gli obblighi a carico della Ditta appaltatrice e del Soggetto Gestore dei rifiuti in merito alla sicurezza sul lavoro.

L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, di tutto il



materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della disciplina dei propri dipendenti.

L'appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio.

L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà fornire idonea polizza assicurativa R.C.T. – R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità per danni a persone, animali e cose di cui alle norme speciali di concessione dell'autorizzazione regionale alla gestione dell'impianto.

ART. 16 - VIGILANZA E CONTROLLO

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite presso l'impianto indicato dall'Appaltatore, finalizzate alla verifica e al controllo delle attività oggetto dell'appalto.

ART. 17 - CESSIONE E SUBAPPALTO

E' consentita la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, previa approvazione della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto e/o subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119 del Codice.

ART. 18 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione al Comune, né ha titolo al risarcimento dei danni.



L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

ART. 19 - PENALITÀ

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria per il ritardato adempimento in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento. L'Appaltatore avrà 7 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario. L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese eventualmente eseguite d'ufficio saranno addebitate dal Comune all'Appaltatore.

Il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

ART. 20 - SEDI E RECAPITI

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, pec, nominativo responsabile e referente.

ART. 21 - RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO

L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto, notificherà il nominativo del soggetto in possesso di idonei requisiti di professionalità ed esperienza, Responsabile del Contratto (di seguito solo Responsabile), al quale



competerà la responsabilità della conduzione del servizio nonché la responsabilità delle comunicazioni con il Responsabile del Servizio. Il Responsabile, munito di specifico mandato, dovrà avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Impianto ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio e per la piena rappresentanza dell'appaltatore.

In caso di impedimento del Responsabile, l'impianto sarà tenuto a nominare un suo sostituto.

Il Responsabile darà adeguate, complete ed esaustive istruzioni, informazioni e conoscenze al personale per la corretta e regolare esecuzione dei servizi e controllerà che le prestazioni siano esattamente adempiute rispetto a quanto prescritto dal Capitolato Speciale adottando ogni provvedimento e azione a ciò necessari.

In caso di comprovata inidoneità del Responsabile, previa formale argomentata contestazione e richiesta scritta da parte del Responsabile del Servizio, lo stesso dovrà essere sostituito entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, fatta salva la facoltà dell'impianto di produrre proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni.

Il Responsabile deve garantire, inoltre, la reperibilità telefonica e comunicare l'indirizzo PEC.

ART. 22 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di S. Maria Capua Vetere (CE), rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitrati.

ART. 23 - NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Fatta salva la normativa Nazionale Anticorruzione (ANAC), come previsto dal Piano Triennale Anticorruzione 2018 - 2020 del Comune di Maddaloni, l'operatore economico a contatto con l'Ente è obbligato, pena la risoluzione del contratto, al rispetto assoluto ed incondizionato del Piano Triennale Anticorruzione e del Programma Triennale per la trasparenza, consultabili sul sito www.comune.maddaloni.caserta.it.

E' fatto divieto all'Appaltatore, durante l'esecuzione del contratto, e per il triennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionale in genere con gli amministratori e i responsabili di posizione organizzativa e loro familiari stretti (coniuge e conviventi).

L'Appaltatore dichiara altresì di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001.

L'operatore economico assume l'obbligo di segnalare quanto necessario ai sensi e per gli effetti dell' Art. 16. (Conflitto di interesse) del D.Lgs n. 36/2023, di seguito riportato:

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. [Aggiornamento 4: modificata introdotta dalla Legge 170/2023 di conversione con modificazioni del D.L. 132/2023 (art.15-quater) inerente a disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali]



2. *In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.*
3. *Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.*
4. *Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.*

ART. 24 - PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE ED ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTATE

La Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario si obbligano a quanto di seguito riportato:

- a) Clausola n. 1: *“Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”;*
- b) Clausola n. 2: *“La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.*

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di legge.

ART. 25 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

In esecuzione all'art. 29 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 G.U. n. 144 del 24/06/2014 in vigore dal 25/06/2014, e ss.mm.ii., D.Lgs. 13 ottobre 2014 n. 153 e D.P.C.M. n. 193/2014, si riporta in stralcio l'art. 29 (*Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*) **C.D. WHITE-LIST** :<< 1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma 52 è' sostituito dai se-



quenti: "52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla Prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta."

2. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per le attività indicate all'articolo 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n.159 del 2011.>>.

I servizi di cui al presente appalto rientrano in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca Dati Nazionale Antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Ai sensi dell'art. 17 legge 190/2012 e ss.mm.ii art. "17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara."

ART. 26 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente capitolato speciale d'appalto, si rinvia alla normativa pubblicistica e civilistica vigente.

L'appaltatore, a propria cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, deve, in ogni caso e per tutta la durata del contratto, ottemperare alle disposizioni di legge ed osservare tutti i regolamenti e le prescrizioni già emanate, o successive, dalle competenti Autorità in materia di appalti e di forniture in generale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e



contrattuali.

A tal fine, per i dovuti raccordi con gli Uffici Comunali, l'Amministrazione nominerà uno o più rappresentanti, comunicando i relativi nominativi.

La partecipazione alla presente procedura, equivale per l'operatore economico concorrente, a dichiarazione, - consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e delle ulteriori sanzioni irrogabili dalla Stazione Appaltante e dall'A.N.A.C. in caso di dichiarazioni false e mendaci - di essere in possesso dei requisiti generali e speciali, sia di partecipazione che di esecuzione, prescritti dalla presente procedura e dalle norme generali e speciali, ai fini della esecuzione del servizio in oggetto.

ART. 27 - NORME DI SALVAGUARDIA

A tutela della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore, il Committente avverte che la competenza in materia di gestione dei rifiuti è stata trasferita dai Comuni ad altro soggetto giuridico (L.R. Campania del 26 maggio 2016, n. 14, art. 40). In particolare, nel caso in cui, per sopraggiunte disposizioni normative, in tutto o in parte, dovessero subentrare nel servizio soggetti operanti su scala sovracomunale, si applicheranno le norme ivi previste, in mancanza il contratto in essere dovrà intendersi automaticamente risolto senza che l'Appaltatore possa vantare pretesa alcuna nei confronti dell'Ente (art. 40 comma 1 L.R. Campania del 26 maggio 2016, n. 14).

ART. 28 - TUTELA DELLA PRIVACY

In ossequio a quanto disposto dal **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25/05/2018** (in sostituzione del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.), si informa che i dati personali richiesti sono obbligatori a pena di non ammissione alla procedura. Gli stessi saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche, per le sole finalità connesse all'espletamento della gara e della eventuale successiva fase di gestione del contratto.

L'interessato può far valere nei confronti della stazione appaltante i diritti di cui al capo III art. 12 e seguenti 7 del citato regolamento di protezione dei dati personali, contattando il responsabile del trattamento.

Con l'aggiudicazione della presente procedura, l'Appaltatore assumerà la qualifica di "responsabile" del trattamento dei dati che l'Amministrazione gli dovesse conferire per l'espletamento del servizio. In tale veste si impegna formalmente ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, che saranno dalla stessa nominati incaricati del trattamento, la massima segretezza e la riservatezza sulle informazioni personali di cui verrà a conoscenza durante le prestazioni oggetto del contratto di appalto, come pure dei dati elaborati in ordine a tali informazioni, con espresso divieto di divulgazione e/o comunicazione a terzi, sia nell'interesse del Ministero che degli interessati. A tal fine sarà richiesto a tutte le persone coinvolte nella esecuzione del contratto di sottoscrivere apposita dichiarazione di riservatezza.

A tal fine, l'Appaltatore si impegna ad adottare le misure organizzative di cui al regolamento di protezione dei dati personali, al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

L'Appaltatore dovrà altresì corrispondere ad eventuali specifiche indicazioni sul trattamento di tali dati forniti



dall'Amministrazione, la quale potrà, in qualunque momento, chiedere specifiche informazioni ed effettuare ispezioni per la verifica della rispondenza alle finalità consentite.

Qualora si verifichi una violazione di tali obblighi, l'Amministrazione rimarrà estranea a qualunque contenzioso intentato a suo danno da terzi, con espressa manleva da parte dell'Appaltatore, ivi compreso l'eventuale risarcimento dei danni.

L'Appaltatore si impegna inoltre a non utilizzare le informazioni ed i dati raccolti per conto del Comune nell'ambito di attività diverse da quelle oggetto del presente incarico.

La violazione degli obblighi in materia di riservatezza e di trattamento dei dati può essere fonte di risoluzione del contratto, oltre che di responsabilità ai sensi del Capo VIII e sanzioni.

Il Responsabile Unico del Procedimento

arch. Arturo Cerreto

